



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento n 7/2020 proposta da MARTINELLI LUCIA (MRTLUCU57A57L736S) nata a Venezia in data 17 gennaio 1957 e residente in Salsomaggiore Terme (PR), Loc. Banzola, via Fornace 3, con il patrocinio dell'avv. VITTORIA ROMANIELLO (RMNVTR79S48L628S) elettivamente domiciliata in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Faustini 2 presso lo studio del difensore ;

Il Giudice Delegato ,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 settembre 2020,

visto il piano del consumatore depositato ex L 3/2012 in data 4 giugno 2020 da MARTINELLI LUCIA;

vista la successiva integrazione depositata in data 24 giugno 2020;

rilevato che:

- il piano è stato depositato da soggetto, non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali;
- sussiste la condizione di sovraindebitamento della ricorrente, che l'articolo 6 della L 3/2012 definisce quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, L 3/2012;
- in esito alle integrazioni apportate alla proposta, a fronte di un passivo pari ad € 68.850,49 si prevede di mettere a disposizione dei creditori una somma pari ad € 26.800,00 mediante accantonamento di € 330,00 sull'importo mensile della pensione (€ 1.350,00) per complessivi 60 mesi , oltre ad € 7.000,00 pari ad un quinto del TFR di



prossima liquidazione . La percentuale prevista di soddisfacimento dei creditori chirografari viene indicata in misura corrispondente al 32,67%;

osservato che :

- la ricorrente ha allegato alla proposta la documentazione di cui all' art. 9 L. 3/2012, unitamente all'attestazione sulla fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma III bis, L 3/2012, rilasciata dal professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi dott. GIOVANNI BERTANI;

-- è stata fissata udienza ex art. 12 bis L .3/2012 in data 23 settembre 2020 nel corso della quale l'O.C.C. ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori;

- ai fini della valutazione di meritevolezza di cui all'art 12 bis L 3/2012, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti in frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;

- non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori;

- sussistono le condizioni formali e sostanziali per la richiesta omologazione

P.Q.M.

visto l'art 12 bis L 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto e presentato da MARTINELLI LUCIA in data 4 giugno 2020 come integrato in data 24 giugno 2020;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Parma, sul sito www.fallimentiparma.com a spese e cura della ricorrente;

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza

Parma, 28/09/2020

Il Giudice Delegato

dott. Enrico Vernizzi

